



Ordinanza n. 138 del 29/12/2021

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle viglie delle festività del Natale e del Capodanno è costume per molti cittadini recarsi nei pubblici esercizi e consumare bevande - anche alcoliche - per il consueto scambio di auguri;

Preso atto dell'ordinanza n. 28 del 19/12/21 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, che al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 impone:

- **Fino al 1 gennaio 2022:**

- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento. Si precisa che lo svolgimento dell'attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;

- **A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:**

- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto);

- **Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:**

- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita "drive through", con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.

Preso atto di quanto relazionato dal Comandante della Polizia Municipale, che ha riscontrato nel giorno 24/12/21 la presenza di diversi assembramenti davanti ai locali pubblici di somministrazione, con la partecipazione di numerosi avventori che in luogo pubblico consumavano le bevande fornite e acquistate presso i bar prospicienti, con conseguenti assembramenti di persone prive di mascherina;



Comune di Eboli

Preso atto altresì che il giorno della vigilia di Natale si sarebbero consumate uno o più risse nelle strade del Centro Cittadino, tale da costituire una minaccia alla vivibilità urbana;

Valutato il notevole incremento dei contagi da Covid 19 che si è verificato anche sul territorio comunale;

Valutato il rischio che assembramenti ed affollamenti possano accrescere ulteriormente i contagi in atto;

Preso atto dell'incontro avvenuto in data 28/12/21 nel quale le associazioni di categoria e alcuni titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande hanno rappresentato le loro esigenze lavorative e di sostentamento e che il fenomeno contestato ha riguardato solo una minoranza dei locali, impegnandosi contestualmente ad una maggiore vigilanza sull'osservanza della normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e della citata ordinanza regionale n. 29/21, anche con personale dedicato al servizio di controllo;

Valutata l'urgenza di provvedere nel merito, al fine di garantire l'osservanza della normativa di contrasto alla diffusione del Covid 19

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali nella parte in cui consente al Sindaco l'emissione di ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Ritenuto, di intervenire in materia contemperando le opposte esigenze dei portatori di interesse coinvolti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art 50

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 28 del 19/12/21

ORDINA

Per i suddetti motivi,

- La chiusura dei Bar e altri esercizi simili dalle ore 20,00 del 31/12/2021 alle ore 5,00 del 1/1/2022
- Il divieto della vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche con esclusione dell'acqua, dalle ore 11,00 del 31/12/2021 alle ore 5,00 del 2/1/2022, a carico di qualsivoglia esercizio commerciale, compresi i distributori automatici.

RACCOMANDA

- A tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di rispettare le normative nazionali e regionali citate, predisponendo opportuni controlli e dedicando in modo esclusivo parte dei propri dipendenti a tali controlli, o in caso di insufficienza, valutando il ricorso a personale esterno addetto ai servizi di controllo e all'uopo autorizzato.

Fatta salva l'applicazione delle normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19, che per i trasgressori prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura



Comune di Eboli

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da Euro 300,00 ad Euro 500,00 .

DISPONE

- Che il testo della presente Ordinanza venga trasmesso al Prefetto di Salerno, al Corpo di Polizia Municipale, alla Compagnia Carabinieri Eboli, al Gruppo Guardia di Finanza Eboli;
- Che venga successivamente pubblicata l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Eboli.
- Che la verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale e agli altri organi di polizia presenti sul territorio;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania Sezione di Salerno nei 60 giorni successivi alla piena conoscenza dell'atto, oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Sindaco
Mario Conte

